AVVOCATI

LO GIUDICE & SERINO

STUDIO LEGALE ROMANO
Via Valadier, 43 - Roma

STUDIO LEGALE LO GIUDICE
Via D'Alcamo ,11 - Palermo

TRIBUNALE DI ROVIGO – SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

e contestuale e preliminare istanza di carattere cautelare

con richiesta autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. mediante

pubblicazione sul sito del MIUR

PER

la sig.ra **D'AGOSTINO GAETANA**, NATA A CONTESSA ENTELLINA (PA) IL 28/4/1955 (DGSGTN55D68C968A) E RESIDENTE IN PALERMO ALLA VIA RESUTTANA N. 352, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale degli Avv.ti Luigi SERINO (C.F: SRNLGU84A04A783E pec: luigiserino@puntopec.it) e Marco LO GIUDICE (C.F. LGDMRC84D30G273U – marcologiudice@avvpec.it) che la rappresentano e difendono per mandato in calce al presente atto e che dichiarano espressamente ai fini e per gli effetti degli artt. 125, 133, 134 e 136, comma 2, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni presso i seguenti indirizzi PEC: luigiserino@puntopec.it marcologiudice@avvpec.it nonché al seguente numero di fax: 091/546082 ***ricorrente***

CONTRO

1) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it)

2) Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (C.F. 80018500829), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it)

3) Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto (C.F. 80015150271), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it)

4) USR VENETO - Ambito territoriale per la Provincia di Rovigo (C.F. 80004970291) in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege

Firmato Da: SERINO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7260e8bfbe5e769e258cc23ab792651f

presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it)

5**) USR SICILIA - Ambito territoriale per la provincia di Palermo** (C.F.80012100824) in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it)

resistenti

E NEI CONFRONTI DI

DI TUTTI I DOCENTI INSERITI NEGLI ELENCHI DEI TRASFERIMENTI (PROVINCIALI, INTERREGIONALI E NAZIONALI) DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO (FASE B, C E D DELL'ART. 6 DEL CCNL) PER TUTTI GLI AMBITI TERRITORIALI ITALIANI DEL CONVENUTO MINISTERO, VALIDI PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017 PER LA CLASSE DI CONCORSO SCUOLA PRIMARIA CHE IN VIRTÙ DELL'INSERIMENTO CORRETTO E A NORMA DI LEGGE E DI CONTRATTO DI PARTE RICORRENTE NEI PREDETTI ELENCHI, VERREBBERO SCAVALCATI IN GRADUATORIA, PER PUNTEGGIO.

***

PER LA DECLATORIA DI ILLEGITTIMITA'

DEL PROVVEDIMENTO RICEVUTO TRAMITE E-MAIL IN DATA 29 LUGLIO 2016 DA PARTE RICORRENTE CON IL QUALE È STATO COMUNICATO L'ESITO DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ STRAORDINARIA ATTIVATA CON ORDINANZA N. 241 DEL 08.04.2016;

DELL'ORDINANZA MINISTERIALE EMANATA DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, PROT. 0000241 DELL'8 APRILE 2016, AVENTE AD OGGETTO LA DISCIPLINA DELLA MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L'ANNO SCOLASTICO 2016/2017;

DELLA NOTA MINISTERIALE EMANATA DALLA DIREZIONE GENERALE PERSONALE DELLA SCUOLA, DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, PROT. N. 0009520 DELL'8 APRILE

Firmato Da: SERINO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7260e8bfbe5e769e258cc23ab792651f

2016, AVENTE AD OGGETTO LA "TRASMISSIONE DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 241/2016, DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 22/2016 E DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO L'8 APRILE 2016";

DI OGNI ULTERIORE ATTO PRESUPPOSTO, CONNESSO O COMUNQUE CONSEQUENZIALE (ANCHE NON CONOSCIUTO);

***

ESPOSIZIONE DEI FATTI

1. L'odierna ricorrente è un'insegnante di scuola PRIMARIA, abilitata all'insegnamento per la suesposta Classe di Concorso in quanto vincitrice di concorso e pertanto inserita nelle Graduatorie ad Esaurimento.
2. La stessa è stata assunta dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi dell'art.1, comma 98, lettera c), della legge 13.7.2015 n. 107, per l'anno scolastico 2015/2016, con **contratto di lavoro a tempo indeterminato**, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la SICILIA con assegnazione provvisoria nell'Ambito Territoriale della Provincia di PALERMO (all. n. 1e 2).
3. All'atto della proposta di nomina, infatti, la docente D'Agostino si trovava collocata nelle GAE della Provincia di Palermo, relative al triennio 2014/2015 – 2016/2017.
4. Nei tempi e nei modi previsti dal CCNI sulla mobilità a.s. 2016/2017, dalla Nota Prot. n. 9520 e dall' O.M. n. 241, tutti pubblicati in data 08/04/2016 (all. n. 3), la ricorrente ha presentato, presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di PALERMO, **"DOMANDA DI MOBILITA' TERRITORILE PER ASSEGNAZIONE AMBITO A LIVELLO NAZIONALE" (Cd. FASE C – Cfr. all. n. 4),** indicando, oltre ai titoli validi per l'attribuzione del punteggio previsto dal CCNI, il proprio ordine di preferenza, in relazione a 150 tra Ambiti Territoriali e Province.
5. In particolare e per quel che qui rileva, la ricorrente ha indicato i seguenti ambiti territoriali della Regione Sicilia: 17-19-18-20-21-22 (PALERMO); 27 (TRAPANI); 01 (AGRIGENTO); 04 (CALTANISSETTA); 06 (CATANIA); 13 (MESSINA); 25 (SIRACUSA); 11 (ENNA); 23 (RAGUSA) indicati con i

Firmato Da: SERINO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7260e8bfbe5e769e258cc23ab792651f

numeri d'ordine di preferenza da 1 a 14. Soltanto alla preferenza n. 45 veniva indicato l'ambito VENETO 24 - ROVIGO.

6. Elaborata dall'Ufficio competente la domanda così presentata, è stato attribuito alla ricorrente, in relazione ai titoli indicati, il **punteggio di 48,00 punti**, e l'ulteriore punteggio di 6,00 punti, valevole per il caso di ricongiungimento nel comune di residenza (cfr. all. n. 4 pag. 13).
7. All'esito delle operazioni di mobilità, venivano pubblicati i bollettini dei trasferimenti da parte di ogni ambito provinciale e la ricorrente risultava inserita nel bollettino relativo all'AT della Provincia di Rovigo con l'attribuzione del punteggio di punti 48 (all. n. 5).
8. Successivamente e precisamente in data 29.07.2016, veniva comunicato alla ricorrente il di lei trasferimento per l'a.s. 2016/2017, presso l'Ambito Territoriale VENETO 0024 (all. n. 6).
9. Con successiva mail del 24/8/2016 veniva comunicata alla ricorrente l'assegnazione della sede presso l'Istituto ROIC80000E - CASTELMASSA (all. n. 7).
10. La ricorrente è stata dunque assegnata, per il **futuro triennio**, presso l'Ambito Provinciale di ROVIGO, presso l'istituto di Castelmassa.
11. Orbene, ritenendo illegittima l'assegnazione presso l'AMBITO VENETO 0024, la ricorrente, unitamente ad altre, ha provveduto ad impugnare, **chiedendo l'annullamento previa sospensione dell'efficacia**, il provvedimento, ricevuto tramite e-mail in data 29 luglio 2016 con il quale è stato comunicato l'esito della procedura di mobilità straordinaria attivata con ordinanza n. 241 del 08.04.2016, nonché l'Ordinanza Ministeriale emanata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prot. 0000241 dell'8 aprile 2016, avente ad oggetto la disciplina della mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, nonché la Nota Ministeriale emanata dalla Direzione Generale Personale della Scuola, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, prot. n. 0009520 dell'8 aprile 2016, avente ad oggetto la "trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, dell'Ordinanza Ministeriale n. 22/2016 e del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo

Firmato Da: SERINO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7260e8bfbe5e769e258cc23ab792651f

sottoscritto l'8 aprile 2016", nonché ogni ulteriore atto presupposto, connesso o comunque consequenziale (anche non conosciuto) – All. n. 8.

12. Tai i motivi di ricorso la ricorrente deduceva la

    VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI COMMI 66, 68, 73, 79, 80 E 108, ART. 1, L. 107/2015; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL COMMA 196, ART. 1, L. 107/2015; ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ;

    ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE;

    VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE;

    VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 117 E 118 COST. - VIOLAZIONE DELL'ART. 14 E 17 DELLO STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA. APPROVATO COL DECRETO LEGISLATIVO 15 MAGGIO 1946, N. 455, ADOTTATO CON L. COST. 26.2.1948, N. 2.

13. Iscritto il ricorso a ruolo generale (n. 12235/2016), il TAR del Lazio, all'udienza del 5 dicembre 2016 fissata per la discussione dello stesso, ha trattenuto la causa in decisione.

14. Con sentenza n. 683/2017– pubblicata in data 16/1/2017 - il TAR LAZIO ha declinato la sua giurisdizione in favore del Giudice Ordinario rilevando quanto segue: *Il Collegio, pertanto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla presente controversia in favore del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, innanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria*.

15. Ciò posto, nel riassumere il giudizio dinanzi al Giudice del lavoro occorre ribadire

Firmato Da: SERINO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7260e8bfbe5e769e258cc23ab792651f

che la procedura di assegnazione della ricorrente nell'ambito VENETO 0024, invece che nell'ambito di Palermo, disposta dal MIUR, e dunque a oltre 1.000 km di distanza dalla sede prescelta dalla docente D'Agostino, è grandemente lesiva dei diritti soggettivi della ricorrente per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

IN VIA PRELIMINARE:

SULLA TEMPESTIVITA' DELLA RIASSUNZIONE

L'art. 11 del Codice del Processo Amministrativo afferma che: *Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.*

Orbene, essendo la sentenza del TAR stata pubblicata il 16/1/2017 appare evidente che la presente azione sia tempestivamente proposta.

SULLA COMPETENZA TERRITORIALE

L'art. 413, comma 5, c.p.c. individua quale giudice competente per territorio per le controversi relative al rapporto di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni «il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto», per tale intendendosi la "sede di effettivo servizio" e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni (cfr. Cass. Civ. Sez. lav., sent. 7.8.2004 n. 15344). In considerazione della già precisata circostanza, secondo cui la ricorrente presta servizio, al momento del deposito del presente ricorso e per l'a.s. 2016/2017, a Castelmassa (RO), deve ritenersi territorialmente competente l'adito Tribunale.

NEL MERITO:

ILLEGITTIMITA' E MANIFESTA CONTRARIETA' DEL TRASFERIMENTO DELLA RICORRENTE AL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE, NONCHE' AL PRINCIPIO DEL MERITO E DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE. VIOLAZIONE, MANCATA ED ERRATA APPLICAZIONE DEL COMMA 108, DELLA LEGGE 107/15.

Firmato Da: SERINO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7260e8bfbe5e769e258cc23ab792651f

Il CCNI sulla mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017 dell'8.4.2016 e la relativa O.M. n. 241 di pari data di sua attuazione ha introdotto una disparità di trattamento tra i docenti provenienti dalle Graduatorie di Merito del concorso 2012 e quelli, come parte ricorrente, provenienti dalle Graduatorie Ad Esaurimento, che non trova riscontro nella legge n. 107/2015.

Infatti, l'art. 1, comma 108, terzo periodo, della suddetta legge (c.d. della "Buona Scuola"), a proposito della mobilità dei docenti assunti nell'a.s. 2016/2017 ai sensi del comma 98, lettere b) e c), statuisce solo che *"... i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. ... ";* peraltro, e non a caso, garantendo sempre per tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 parità di trattamento anche nelle operazioni di assegnazione provvisoria interprovinciale, per quanto si legge nell'ultimo periodo del comma in esame (come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis).

Non vi è dunque alcuna differenza in ordine all'assegnazione della sede definitiva, tra i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, ai sensi dell'art.1, comma 98, lettere b) e c), e, quindi, tra quelli di cui all'art.1, comma 96, lettera a), provenienti dalle Graduatorie di Merito del concorso 2012 e quelli di cui all'art. 1, comma 96, lettera b), provenienti dalle GAE.

Invece, l'O.M. n. 241 dell'8.4.2016, che ha dato attuazione al CCNI di pari data, ha introdotto un'illegittima disparità di trattamento tra i predetti introducendo due fasi distinte e progressive, in tal modo, privilegiando i primi ai danni dei secondi.

Infatti, nell'art. 6 del CCNI del 2016 (approvato con la citata O.M.), punto n. 2 (sottofase 3), indicata come fase B della mobilità, si legge che *"Gli assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. ... ";* mentre per gli *"... assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE ... "* è riservata la c.d. Fase C, prevedendosi

Firmato Da: SERINO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7260e8bfbe5e769e258cc23ab792651f

che costoro *"... parteciperanno a mobilità territoriale"*.

Così facendo, **solo ai primi provenienti da GM concorso 2012 e cioè da un concorso successivo, è stata assicurata (e/o, comunque, privilegiata) la scelta sui posti disponibili della sede definitiva in ambito provinciale, mentre i secondi (provenienti da GAE), come parte ricorrente, pur avendo conseguito l'abilitazione all'insegnamento con precedenti concorsi per titoli ed esami banditi rispettivamente con D.M. 23.03.1990 e con D.M. del 01.04.1999, vengono inspiegabilmente costretti a richiedere una sede tra gli ambiti territoriali a livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale di prima scelta, solo in via subordinata rispetto ai primi, indipendentemente dal punteggio posseduto ai fini della mobilità.**

In tal modo, viene garantita solo ai docenti partecipanti al concorso successivo (anno 2012) la sede provinciale di prima assegnazione provvisoria in pregiudizio dei docenti che hanno vinto i concorsi in precedenza effettuati (1990 e 1999) (come la ricorrente).

Tale disparità di trattamento è ancora più grave ove si considerino le posizioni di chi, come il ricorrente, **risulta collocato nelle GAE da moltissimo tempo ed è stato impiegato per supplenze temporanee con legittima aspettativa di assunzione ordinaria ex art. 399 del D.Lgs n. 297/1994 e ss.mm.ii.** e viene penalizzato rispetto ai partecipanti al concorso successivo del 2012, la gran parte neo laureati e senza alcuna esperienza di insegnamento, che, pur avendo un punteggio inferiore, vengono inspiegabilmente privilegiati e favoriti nella scelta della sede (ambito provinciale e non nazionale). **Tra l'altro i docenti inclusi nelle Graduatorie di Merito del Concorso 2012 sono docenti idonei (pertanto inseriti nelle graduatorie) e non dunque vincitori di concorso.**

Ciò è assolutamente ingiusto e "contra legem", in particolare, se si consideri che gli idonei del concorso 2012 erano posti in una graduatoria regionale e non provinciale come quella relativa alle GAE.

I

Altra situazione palesemente pregiudizievole per i docenti provenienti dalle GAE, come il ricorrente, introdotta illegittimamente, non trovando riscontro nella legge n.

Firmato Da: SERINO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7260e8bfbe5e769e258cc23ab792651f

107/2015, dal CCNI e dalla relativa O.M. n. 241 entrambi dell'8.4.2016, è la seguente.

L'art. 6 del CCNI, rubricato *"Fasi dei trasferimenti e passaggi",* prevede per i trasferimenti del personale docente della scuola, per l'anno scolastico 2016/2017, 4 fasi (e relative sottofasi) progressive, distinte con le lettere A, B, C e D – distinguendo i docenti già assunti alla data 2014/2015 e quelli neoassunti alla data 2015/2016, e tra questi ultimi distinguendo, tra quelli assunti in base alle vecchia normativa e quelli assunti sulla base della nuova legge 107/2015, tra questi, a sua volta, tra quelli assunti facendo riferimento alle graduatorie degli idonei del concorso 2012 e quelli assunti facendo riferimento alle GAE - statuendo quanto segue:

1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:

FASE A

Gli assunti entro il '14/15 -compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio- potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B. Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia. Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

FASE B

Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche

Firmato Da: SERINO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7260e8bfbe5e769e258cc23ab792651f

di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia; gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

FASE C

Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

FASE D

Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati

Firmato Da: SERINO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7260e8bfbe5e769e258cc23ab792651f

ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. 2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1. 3. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30".

Stando alla normativa contrattuale, si sono avute, quindi, le seguenti progressive fasi dei trasferimenti.

a) La fase A dei trasferimenti e passaggi di ruolo provinciali. Questa fase comprende l'assegnazione definitiva in titolarità su scuola dei docenti assunti entro il 2014/2015 ed anche dei neoassunti (2015/2016) nelle fasi Zero ed A.

b) La fase B dei trasferimenti e passaggi di ruolo o di cattedra interprovinciali degli assunti entro il 2014/2015 e l'assegnazione delle sede definitiva provinciale dei docenti delle G.M. (graduatorie di merito) 2012 assunti in fase B e C. Questa fase, nel CCNI e nell'OM 241, prevede, **pur non essendo prevista nell'art. 1, comma 108 (primo e secondo periodo), della legge n. 107/2015,** la titolarità su scuola e non solo su ambito, in caso di trasferimento interprovinciale dei docenti assunti entro il 2014/2015, in deroga al vincolo triennale, ovvero la titolarità su ambito, nel caso di ambiti successivi rispetto al primo. **E nel contempo, prevede, pur non essendo prevista nell'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015 (come già censurato nel punto precedente), per i docenti neoassunti nelle fasi B e C, provenienti dalle GM/2012, la scelta della sede definitiva nella provincia di assunzione, in titolarità su ambito.**

c) La fase C dell'assegnazione e/o sede definitiva su ambito dei docenti delle GAE assunti in fase B e C. Questa fase prevede l'assegnazione della sede definitiva su tutti gli ambiti del territorio nazionale per gli assunti a.s. 2015/2016 dalle GAE in fase B e C.

d) La fase D dei trasferimenti interprovinciali dei docenti assunti nell'anno scolastico

Firmato Da: SERINO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7260e8bfbe5e769e258cc23ab792651f

2015/2016 in fase Zero e A (sia da GAE che da GM) e docenti GM/2012 assunti nelle fasi B e C. Questa fase prevede, pur non essendo prevista nell'art. 1, comma 108 (ultimo periodo, come modificato dal D.L. n. 42/2016, convertito in legge n. 89/2016, art. 1/bis), della legge n. 107/2015 il trasferimento interprovinciale in titolarità su ambito, in deroga al vincolo triennale, soltanto dei docenti assunti in fase Zero e A (GAE e GM) e dei docenti GM/2012 assunti nella fase B e C, senza contemplare, inspiegabilmente ed illegittimamente, i docenti GAE assunti nella fase B e C.

Appare evidente che la mobilità docenti 2016 prevista nelle fasi B e D si pone in contrasto con quanto, espressamente, previsto dal comma 108 della legge n. 107/2015.

Ed infatti,

L'art. 1, comma 108, della L. 107/2015 prevede che, per l'anno scolastico 2016/2017 i "docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno 2014/2015", partecipano, a domanda, alla mobilità territoriale e professionale, anche in deroga al vincolo triennale, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale per tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 e gli assunti provenienti dalle GAE nelle fasi B e C.

Invece, l'art.6 del CCNI, sulle "Fasi dei trasferimenti e dei passaggi", a proposito della "FASE B" prevede che "1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse,… . Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. ….". Mentre, la prerogativa prevista della legge, ai danni dei soli docenti provenienti dalle GAE, era solo su ambito provinciale e non su scuola.

E la differenza non è di poco conto. Invero, leggendo la norma contrattuale, attuata con l'OM 241/2016, la fase B introduce una deroga (determinando, in tal modo, una evidente disparità di trattamento) alla previsione legislativa prevedendo, per i docenti assunti entro il 2014/2015, una mobilità in titolarità su scuola e non su ambito, pregiudicando i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016. Infatti, tale norma

Firmato Da: SERINO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7260e8bfbe5e769e258cc23ab792651f

contrattuale, invoglia tutti i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/2015 alla presentazione della domanda di mobilità, visto che è stata prevista la possibilità per costoro, per il caso del primo ambito richiesto, di ottenere in tale ambito la titolarità su scuola, e non invece solo su ambito. Diversamente, nel rispetto della legge, il docente in questione titolare di scuola in altra provincia, difficilmente, avrebbe presentato la domanda per trasferimento in solo ambito (non avendo certezza sull'assegnazione della scuola) dovendo concorrere con gli altri docenti dell'ambito e dovendo sottostare, per l'assegnazione della scuola, alla proposta del dirigente scolastico, così come previsto dalla legge sulla "Buona Scuola" n. 107/2015.

Lo stesso dicasi per la c.d. Fase D, allorché viene consentita l'assegnazione provvisoria interprovinciale a tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, tranne che a coloro che provengono dalle GAE, senza che ciò sia stato previsto, assolutamente, dalla legge n. 107/2015.

Ed infatti, l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 108 (come modificato dal D.L. 29.3.2016 n. 42, convertito in legge 2.5.2016 n. 89, art. 1/bis), non prevede alcuna distinzione, consentendo, quindi, la mobilità interprovinciale a parità di trattamento a tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, e pertanto anche per quelli provenienti dalle GAE.

I

Fatto sta che – per effetto dell'illegittima O.M. n. 241/2016 - parte ricorrente che ha chiesto come prima sede di assegnazione definitiva l'Ambito Territoriale della Provincia di Palermo e che ha un punteggio, ai fini della mobilità, di punti 48, superiore ai docenti assunti nello stesso anno scolastico 2015/2016 provenienti dalla GM del concorso 2012 – Cfr. sul punto ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO (seconda fase - punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) e l'estratto del predetto bollettino dei docenti della fase B3 trasferiti in Sicilia con punteggio inferiore alla ricorrente (all. n. 10 e 11) - è stato pregiudicato nella scelta di tale Ambito a vantaggio dei predetti pur avendo costoro un punteggio inferiore.

Dall'allegato 12 (ESTRATTO DELL'ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO - AT PALERMO FASE

Firmato Da: SERINO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7260e8bfbe5e769e258cc23ab792651f

B3) nonché dall'allegato 13 (ESTRATTO DELL'ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO DEGLI ALTRI AMBITI SICILIANI - FASE B3) **è possibile rilevare che numerosi docenti con meno di 48 punti sono stati assegnati sull'AT di Palermo e in altri ambiti territoriali siciliani (indicati dalla ricorrente con precedenza rispetto a quello veneto) giacché provenienti dalle GM (cd. fase B3)** e quindi hanno avuto la possibilità di confermare l'ambito in cui sono stati assunti provvisoriamente, esaurendo, in tal modo tutti i posti per la successiva fase C.

La ricorrente, invece, provenendo dalle Graduatorie ad Esaurimento ha dovuto partecipare alla mobilità su ambito nazionale e benché assunta provvisoriamente presso l'Ambito di Palermo è stata successivamente assegnata nell'ambito VENETO 24.

Con tale canale preferenziale - in SICILIA - ben 756 posti nell'organico scuola primaria posto comune (AN) sono stati illegittimamente sottratti ai fini dell'assegnazione della sede dell'odierna ricorrente.

Nel dettaglio tra i 756 docenti privilegiati irragionevolmente che hanno ottenuto la sede nella regione di residenza ben trentadue docenti con punteggio inferiore alla ricorrente hanno ottenuto l'ambito territoriale indicato come prima preferenza nella domanda di mobilità (cioè Sicilia0017)

Firmato Da: SERINO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7260e8bfbe5e769e258cc23ab792651f

BADAGLIACCO	ALESSIA	30/08/79	PA	24	B3	SIC0000017
BELLONE	ANTONINA	27/04/83	PA	23	B3	SIC0000017
BERTOLAMI	ROSANNA	06/03/69	PA	21	B3	SIC0000017
CALA'	MARIA CONCETTA	25/06/77	PA	33	B3	SIC0000017
CAMINITA	SALVATORE	05/07/81	PA	17	B3	SIC0000017
CASTRONOVO	MARIA	30/07/81	PA	22	B3	SIC0000017
DIBENEDETTO	GIOVANNA	20/04/81	SR	22	B3	SIC0000017
DI GERLANDO	FRANCESCA MARIA	01/09/77	AG	26	B3	SIC0000017
FIUMEFREDDO	VITTORIA	25/02/81	PA	33	B3	SIC0000017
FERRARA	GIUSEPPA	26/02/72	PA	24	B3	SIC0000017
FERRARO	ANNA	16/10/80	PA	21	B3	SIC0000017
GIACALONE	ANTONELLA	13/06/83	PA	18	B3	SIC0000017
GERVASI	ALESSIA	16/10/81	PA	21	B3	SIC0000017
LUGLIO	AGNESE	16/02/77	PA	17	B3	SIC0000017
LA LUMIA	IDA MARIA	13/04/83	PA	25	B3	SIC0000017
LA MATTINA	TERESA	29/04/73	PA	18	B3	SIC0000017
LUPO	PINA	16/10/79	AG	17	B3	SIC0000017
IMBURGIA	MARIA	19/05/79	PA	17	B3	SIC0000017
MANGIONE	ENRICA	24/10/73	PA	26	B3	SIC0000017
MURATORE	VALENTINA	06/06/80	PA	26	B3	SIC0000017
MUSCOLINO	MELANIA	30/04/81	PA	16	B3	SIC0000017
AMATO	LUCIA	27/07/77	PA	23	B3	SIC0000017
INTRAVAIA	ILARIA	21/04/79	PA	23	B3	SIC0000017
NUTRICATI	MONICA	16/02/78	PA	27	B3	SIC0000017
PARISI	ROSALINDA	29/06/79	PA	18	B3	SIC0000017
RICCOBONO	ANNA	09/05/81	PA	17	B3	SIC0000017
ROLLERI	FRANCESCA PAOLA	11/02/84	PA	18	B3	SIC0000017
RINICELLA	DONATELLA	17/03/78	PA	19	B3	SIC0000017
RIINA	GIUSEPPE	27/05/82	PA	21	B3	SIC0000017
SCLAFANI	VIRGINIA	13/09/82	PA	23	B3	SIC0000017
TAIBI	MARIA PIA	25/07/71	PA	15	B3	SIC0000017
VASSALLO	DANIELA	02/10/79	PA	13	B3	SIC0000017

E' evidente che tutti questi docenti (privi di precedenza) riportano un punteggio nettamente inferiore a quello dell'odierna ricorrente. Ne deriva che "l'accantonamento" garantito a questi docenti rappresenta una violazione del disposto legislativo che non aveva fatto distinzioni tra gli assunti da G.M. e gli assunti da G.A.E., nonché una violazione il principio del merito in base al punteggio.

In subordine si rileva poi che l'art. 398 comma 1 del T.U. (che non è affatto derogato dalla Legge n.107/2015) prescrive la "natura provinciale" dei ruoli del personale docente. Pertanto non è assolutamente giustificabile l'assunzione avvenuta su un piano nazionale.

Si rileva inoltre ingiustificabile la mancata previsione nel contratto di mobilità 2016 del criterio della precedenza per la prima preferenza espressa nell'indicazione degli ambiti territoriali, principio che viceversa era stato previsto nel piano straordinario di assunzioni della buona scuola, che aveva consentito ai docenti della fase C di immissione in ruolo di avere assegnata nell'anno 2015/2016 la sede indicata come prima preferenza.

Firmato Da: SERINO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7260e8bfbe5e769e258cc23ab792651f

Per non tacere nemmeno del fatto che, per quanto si evince sempre dal bollettino dei movimenti presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo, gli altri posti disponibili ai fini della mobilità, prioritariamente, sono stati assegnati ai docenti già assunti nell'anno scolastico 2014/2015 non su ambito ma su scuola; e sicuramente tali posti, che dovevano restare solo in generale sull'Ambito Territoriale della Provincia di Palermo, non sarebbero stati occupati (ed assegnati su scuola), nel rispetto del primo e secondo periodo dell'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, se il trasferimento fosse stato consentito legittimamente solo su ambito, perché, in tal caso, difficilmente, molti dei predetti docenti lo avrebbero richiesto.

Con la conseguenza che, in ogni caso, in carenza di posti disponibili nella provincia di Palermo, concorrendo a livello nazionale, senza nemmeno comprendere per carenza assoluta di trasparenza le relative modalità su cui si è fondato il c.d. "algoritmo" per la individuazione delle sedi, la ricorrente si è vista assegnata la sede definitiva nell'Ambito Territoriale di Rovigo invece che, come di diritto, nell'Ambito Territoriale di Palermo.

L'art. 6 del CCNI ha, quindi, creato un'illegittima disparità di trattamento che non trova riscontro nella legge 107/2015, tra i docenti assunti nell'anno 2015/2016 provenienti dalle GAE ed i docenti assunti provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012.

E' palese, quindi, la lesione del diritto soggettivo della ricorrente, la quale ha subito, illegittimamente, una gravissima discriminazione, essendogli stata preclusa la mobilità interprovinciale sull'Ambito Territoriale di Palermo, riservata invece esclusivamente ed inspiegabilmente ai docenti provenienti dal concorso 2012, e per giunta anche a quelli aventi un punteggio inferiore a quello della ricorrente.

Ne consegue, pertanto, che parte ricorrente, che ha presentato domanda di mobilità, indicando come prima sede quella dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo, in base al punteggio in possesso, dovendo concorrere ai sensi di legge senza alcuna discriminazione con i docenti provenienti dalle GM del concorso 2012 – previa disapplicazione dell'O.M. n. 241 dell'8.4.2016 e del CCNI di pari data - ha diritto all'assegnazione definitiva nell'Ambito Territoriale della

Firmato Da: SERINO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7260e8bfbe5e769e258cc23ab792651f

Provincia di Palermo, avendo totalizzato punti 48, superiori rispetto ai docenti provenienti dal concorso 2012 (cfr. all. 12) che hanno totalizzato punteggi inferiori.

Siffatta disparità di trattamento per ragioni di esemplificazione è stata già acclarata da alcuni pronunciamenti riguardanti docenti della fase C della mobilità **(cfr. Tribunale di Roma, Ord. 12 dicembre 2016 n. 126364 – Trib. Ravenna Ord. 3 febbraio 2017 n. 443 - Trib. Palermo, Ord. 26 novembre 2016 n. 47297).**

Cfr. ALLEGATI n. 14, 15 e 16.

Le richiamate ordinanze affermano che il principio del "merito", oltre ad informare in generale qualsiasi procedura concorsuale, risulta fatto proprio dalla normativa contrattuale collettiva in questione: pertanto l'unoco criterio che deve prevalere ai fini dell'assegnazione dell'ambito così come indicato negli ordini di preferenza deve essere il criterio del punteggio e non quello relativo alle modalità di assunzione. Di contro il Ministero non ha indicato alcun valido motivo in forza del quale abbia preferito riconoscere a docenti con punteggio inferiore, provenienti da GM del concorso 2012, la possibilità di chiedere l'assegnazione triennale sulla provincia di assegnazione provvisoria e non su ambito nazionale.

L'effetto di tale procedura, sfociato come detto nel provvedimento impugnato, ha determinato – del tutto illegittimamente - quindi il trasferimento della ricorrente a centinaia di chilometri di distanza dal proprio luogo di residenza.

Più precisamente, con la procedura disciplinata dall'o.m. del 8 aprile 2016 e dal CCNI sono stati violati i seguenti principi costituzionali:

- Art. 3 Cost. per violazione del principio di non discriminazione e di pari opportunità sottesi al principio di uguaglianza ai sensi dell'art. 3 della Costituzione, tra i docenti assunti nell'anno 2015/2016 provenienti dalle GAE ed i docenti assunti provenienti dalle graduatorie di merito del concorso 2012 in quanto solo a questi ultimi è stato consentito di confermare la sede di assegnazione provvisoria mentre i docenti assunti da GAE hanno dovuto partecipare alla mobilità su ambito nazionale.
- Art. 51 Cost. per violazione del principio che assicura a tutti i cittadini l'accesso agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza, in quanto parte ricorrente è stata

Firmato Da: SERINO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7260e8bfbe5e769e258cc23ab792651f

ostacolata sia nel raggiungimento della sede ambita, sia nella possibilità di essere preferita da un dirigente scolastico ai fini dell'affidamento di un incarico triennale, risultando così violato il principio meritocratico;

- Art. 97 Cost., per violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione, da cui discendono i corollari dell'efficacia e dell'efficienza, nonché dell'imparzialità, tenuto conto della finalità perseguita dalla Legge 107/2015 di rendere flessibile la gestione del personale, fondandola sugli obiettivi del piano dell'offerta formativa, e pertanto di selezionare il personale docente sulla scorta dei curricula e dei titoli professionali effettivamente posseduti.

***

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 117 E 118 COST. - VIOLAZIONE DELL'ART. 14 E 17 DELLO STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA. APPROVATO COL DECRETO LEGISLATIVO 15 MAGGIO 1946, N. 455, ADOTTATO CON L. COST. 26.2.1948, N. 2.

Oltreché per i motivi sopra indicati, i provvedimenti adottati a seguito della procedura di mobilità disposta con l'o.m. del 8 aprile 2016 sono illegittimi per violazione del riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia regolamentare. Nella materia "istruzione", l'art. 117 cost. prevede la legislazione esclusiva dello Stato soltanto per quanto concerne le "norme generali sull'istruzione" (comma 2 lett. n). Tutto ciò che non riguarda "norme generali" è attribuito invece alla legislazione concorrente (art. 117 comma 3 cost.) nell'ambito della quale spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato.

Lo Statuto della Regione Sicilia stabilisce poi all'art. 14 che "L'Assemblea, nell'ambito della Regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva sulle seguenti materie: r) istruzione elementare, musei, biblioteche, accademie".

Mentre l'art. 17 afferma che "Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'Assemblea regionale può, al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della Regione, emanare leggi, anche

Firmato Da: SERINO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7260e8bfbe5e769e258cc23ab792651f

relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la Regione: d) istruzione media e universitaria".

La Corte costituzionale ha chiarito il criterio discretivo tra i commi 3 e 6: sono "norme generali sull'istruzione «quelle disposizioni statali che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario e uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale), nonché la libertà di istituire scuole e la parità tra le scuole statali e non statali». Sono, invece, espressione di principi fondamentali della materia dell'istruzione «quelle norme che, nel fissare criteri, obiettivi, direttive o discipline, pur tese ad assicurare la esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio dell'istruzione, da un lato, non sono riconducibili a quella struttura essenziale del sistema d'istruzione che caratterizza le norme generali sull'istruzione, dall'altra, necessitano, per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale» (sentenza n. 92 del 2011 che richiama la precedente n. 200 del 2009)" (Corte cost. 7.6.2012, n. 147).

La materia della mobilità territoriale non rientra nell'art. 117 comma 2 lett. n), non afferendo né alla offerta formativa, né alla istituzione di scuole e alla parità tra scuole statali e non statali. Inoltre, le norme generali sull'istruzione definiscono la materia in modo necessariamente unitario e uniforme su tutto il territorio nazionale.

La mobilità rientra, dunque, nella previsione dell'art. 117 comma 3 cost. e anche la potestà regolamentare (art. 117 comma cost.) spetta alle Regioni. L'o.m. 8.4.2016 n. 241, avente natura regolamentare, è stata invece adottata dal Ministero senza che le Regioni siano state sentite (mediante lo strumento dell'intesa, in Conferenza unificata, o con altra modalità).

La Corte Costituzionale, del resto, con sentenza n. 251/2016 ha affermato che quando il legislatore delegato riforma istituti incidenti su competenze statali e regionali, che siano tra loro inestricabilmente connesse, è necessario ricorrere all'intesa, e non al mero parere; intesa da adottare all'interno di una delle sedi del

Firmato Da: SERINO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7260e8bfbe5e769e258cc23ab792651f

sistema delle conferenze.

***

ISTANZA CAUTELARE

SUL FUMUS BONI IURIS E SUL PERICULUM IN MORA

In relazione alla su indicata richiesta di provvedimento di carattere cautelare è noto che i presupposti fondamentali per la concessione di un provvedimento d'urgenza sono la verosimile fondatezza della domanda (*fumus boni iuris*) ed il fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile (*periculum in mora*).

Quanto al *fumus boni iuris*, sulla base della argomentazioni innanzi esposte risulta, con evidenza, la fondatezza della domanda dell'odierna ricorrente.

Ai fini dell'accoglimento della domanda di carattere cautelare si evidenzia, altresì, la sussistenza del requisito del *periculum in mora*.

Si può infatti ritenere che nel caso di specie vi sia un concreto rischio che le ragioni dell'esponente subiscano un serio pregiudizio ove questa sia costretta ad attendere l'esito del giudizio di cognizione ordinario, i cui tempi, chiaramente, contrastano con il diritto per la cui tutela si agisce in giudizio.

Le ragioni e i presupposti del richiesto provvedimento cautelare sono del tutto evidenti: il trasferimento di parte ricorrente presso la sede illegittimamente assegnata, data la notevole distanza della stessa dal luogo di residenza, avrà effetti immediati fortemente negativi sulla condizione personale e familiare della docente, costretta ad abbandonare la propria famiglia, con evidente disgregazione familiare e peggioramento anche delle condizioni economiche (dovendo parte ricorrente provvedere ancore all'affitto di un'ulteriore abitazione nel luogo di assegnazione, alle spese di vitto e alle spese di viaggio per poter raggiungere periodicamente i propri cari).

L'assoluta necessità, per parte ricorrente, di avere un immediato provvedimento giudiziario discende, peraltro, anche dalla considerazione che con il cd. Piano di assunzioni straordinario il legislatore ha inteso coprire tutti i posti disponibili con vincolo triennale, sicché per il futuro non sarà possibile ottenere il trasferimento nella

Firmato Da: SERINO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7260e8bfbe5e769e258cc23ab792651f

sede spettante prima di un triennio. Vi è pertanto il concreto rischio di vedersi definitivamente privato del diritto ad ottenere la corretta sede di assegnazione.

In conclusione deve ritenersi che la misura cautelare richiesta sia diretta a tutelare diritti costituzionalemtne garantiti, di natura non patrimoniale, la cui lesione non essendo suscettibile di adeguata tutela nella forma dell'equivalente monetario, integra pertanto un danno grave e irreparabile.

Inoltre, sempre con riguardo al *periculum in mora*, il Tribunale di Parma con decisione del 26/1/2017 ha affermato che l'assegnazione illegittima di una sede ad oltre 800 chilometri, dove la docente dovrà rimanere tre anni, costituisce un danno alla vita personale o familiare non riparabile per equivalente.

Il Tribunale di Ravenna, invece, con la richimata ordinanza ha del resto aggiutno che il *periculum in mora* è in *re ipsa*: ***Il trasferimento del lavoratore pubblico dipendente a centinaia e centinaia di chilometri da casa, dagli affetti, dalle necessità familiari rappresenta un pregiudizio anche alla sfera non patrimoniale e aredditiuale del lavoratore.***

In definitiva, il trasferimento della odierna ricorrente in una sede diversa da quella spettante espone la medesima al pericolo di un danno grave e irreparabile.

***

TUTTO CIO' PREMESSO

L'esponente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

A codesto Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione del presente ricorso, voglia – previa disapplicazione di ogni provvedimento lesivo dei diritti della ricorrente - così provvedere:

IN VIA CAUTELARE E D'URGENZA ED INAUDITA ALTERA PARTE OVVERO, IN SUBORDINE, PREVIA CONVOCAZIONE DELLE PARTI: Ordinare alle amministrazioni resistenti, ciascuna per le proprie competenze, l'assegnazione della ricorrente nell'ambito Sicilia 0017 indicato nell'istanza di mobilità secondo l'ordine di preferenza n. 1 o negli altri ambiti espressi nella domanda di mobilità con preferenza da 2 a 6;

Firmato Da: SERINO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7260e8bfbe5e769e258cc23ab792651f

In subordine ordinare l'assegnazione dell'esponente negli altri ambiti siciliani espressi nella domanda di mobilità nell'ordine di preferenza da 7 a 14;

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO

Ritenere e dichiarare illegittimo il trasferimento disposto, previa disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241 del 2016, e di ogni atto presupposto e/o conseguente per evidente disparità di trattamento e violazione di legge tra i docenti di fase C assunti da GAE e i docenti di fase B3 indicati in narrativa con punteggio inferiore alla ricorrente avente punteggio di 48 + 6 per il ricongiungimento;

Ritenere e dichiarare nullo e/o comunque annullare il trasferimento della ricorrente presso l'Ambito Territoriale VENETO 0024, di cui all'Elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase – punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) di Rovigo della Scuola primaria;

Conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a inserire la ricorrente nel Bollettino dei trasferimenti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, ed in particolare in quello epr l'Ambito territoriale per la provincia di Palermo, con il punteggio ottenuto di 48 punti + 6.

Conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre il trasferimento della ricorrente nell'ambito indicato alla preferenza n. 1, illegittimamente attribuita a docenti con punteggio inferiore alla ricorrente stessa, o comunque all'interno di uno degli Ambiti Siciliani indicati con le preferenze da 1 a 14.

Con vittoria di spese e competenze oltre accessori come per legge con attribuzione ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti avvocati, che ne sono creditori e antistatari.

***

IN VIA ISTRUTTORIA

Ove e per quanto necessario si richiede che sia fatto ordine di esibizione, ai sensi degli artt. 210 e ss. c.p.c. alle amministrazioni resistenti dei seguenti documenti:

Fascicolo personale della ricorrente;

Domande di mobilità dei docenti trasferiti negli ambiti della Regione Sicilia ed aventi punteggio inferiore alla ricorrente cosi come individuati negli elenchi allegati

Firmato Da: SERINO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7260e8bfbe5e769e258cc23ab792651f

al presente ricorso;

Bollettino dei trasferimenti relativo alla scuola primaria con la specifica in chiaro della fase di appartenenza della procedura di mobilità dei singoli docenti che hanno ottenuto il trasferimento su sede e su ambito, della fase di appartenenza riguardo la immissione in ruolo;

Acquisizione dell'algoritmo che gestisce il software relativo ai trasferimenti interprovinciali del personale docente anno scolastico 2016/17.

***

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C. con pubblicazione sul sito del MIUR.

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono parte ricorrente indicata nell'epigrafe del presente ricorso

PREMESSO e RILEVATO CHE

Il contraddittorio deve ritenersi regolarmente instaurato nei confronti delle autorità scolastiche intimate indicate in epigrafe, non essendo ravvisabili, nella vicenda processuale de quo, le posizioni di altri docenti collocati nella graduatoria di mobilità, tali da legittimarne il loro ingresso in giudizio.

Gli altri docenti posti in graduatoria e ottenenti il trasferimento, infatti, non assumono rilievo, in quanto il rimedio invocato, assegnazione di una qualsivoglia sede in uno degli Ambiti della Sicilia sopra indicati, non determina la perdita della sede da parte dei docenti di che trattasi.

Al riguardo, si osserva che, come ritenuto anche dalla giurisprudenza formatasi in subiecta materia, "il litisconsorzio necessario ricorre, fuori dai casi previsti dalla legge, solo quando la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio fa si che la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non resa nei confronti di una pluralità di soggetti (detti, appunto, litisconsorzi necessari), ma nella fattispecie il ricorrente ha chiesto il riconoscimento di un diritto che fa esclusivamente parte della sua sfera giuridica, sicchè la tutela richiesta può essere data senza la necessaria presenza degli altri soggetti presenti in graduatoria (che potrebbe, beninteso, intervenire volontariamente ex art. 150 cpc)" (Trib. Arezzo,

Firmato Da: SERINO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7260e8bfbe5e769e258cc23ab792651f

sentenza n. 275/2013).

Ove si ritenga, però, che il ricorso vada notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, nella detta ipotesi essi sarebbero da identificarsi non solo nei docenti i cui nominativi sono stati indicati in ricorso, ma anche in tutti gli ulteriori soggetti presenti nel medesimo bollettino dei trasferimenti.

La notifica nei modi ordinari sarebbe, quindi, impossibile, non soltanto per la vasta pluralità dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i tutti i docenti.

Al riguardo si rileva che la tradizionale notificazione per pubblici proclami sulla Gazzetta Ufficiale è uno strumento recessivo, la cui utilità è dubbia, oltreché onerosa per la odierna ricorrente, come anche ritenuto dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, sentenza 19 febbraio 1990, n. 106: "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]"; la giurisprudenza sia amministrativa sia ordinaria hanno soventemente disposto, ai sensi dell'art. 151 cpc, quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte; tale notificazione è stata disposta più volte da Giudici del Lavoro in controversie identiche a quella per cui è causa, come è riscontrabile dal sito del convenuto M.I.U.R. all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami;

Tanto premesso, i sottoscritti procuratori

FANNO ISTANZA

affinché il Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione su Gazzetta Ufficiale

VOGLIA AUTORIZZARE

LA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE RICORSO

Firmato Da: SERINO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7260e8bfbe5e769e258cc23ab792651f

nei confronti di tutti i docenti controinteressati attraverso la PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL MIUR dei seguenti dati:

a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;

b) nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimate;

c) sunto dei motivi del ricorso;

d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "TUTTI I DOCENTI INSERITI NEGLI ELENCHI DEI TRASFERIMENTI (provinciali, interregionali e nazionali) DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO (seconda fase - punto C dell'art. 6 del CCN) per tutti gli ambiti territoriali italiani del convenuto ministero, validi per l'anno scolastico 2016/2017 per la SCUOLA PRIMARIA che in virtù dell'inserimento corretto e a norma di legge e di contratto, a tutti gli effetti, di parte ricorrente nei predetti elenchi verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, da parte ricorrente);

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto.

***

PRODUZIONI

1) Contratto a tempo indeterminato;
2) Assegnazione provvisoria a.s. 2015/2016;
3) CCNI del 8.4.2016, OO.MM. del 8.4.2016, nn. 241 e 244;
4) Domanda mobilità e attribuzione punteggio
5) Trasferimenti primaria AT Rovigo;
6) Mail assegnazione ambito
7) Mail assegnazione sede scolastica
8) Ricorso TAR LAZIO
9) Sent. TAR LAZIO n. 683/17
10) Bollettino movimenti Palermo
11) Docenti di fase B3 (GM) con mento di 48 punti assegnati in ambiti Siciliani
12) Docenti di fase B3 con meno di 48 punti assegnati presso l'Ambito Territoriale di PALERMO
13) Docenti di fase B3 con meno di 48 punti assegnati in altri ambiti Siciliani
14) Ordinanza Tribunale Roma del 12/12/2016;

Firmato Da: SERINO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7260e8bfbe5e769e258cc23ab792651f

15) Ordinanza Tribunale Ravenna del 4/2/2017;
16) Ordinanza Tribunale Palermo del 21/11/2016.

***

Ai fini fiscali si dichiara che il valore della presente procedura è indeterminato e che la stessa è ESENTE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO, poiché l'istante è titolare di un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore alla soglia fissata dall'art. 9, comma-1 bis D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e succ. mod. (cfr. autocertificazione allegata).

Roma, 15/03/2017

Avv. Marco Lo Giudice Avv. Luigi Serino

Firmato Da: SERINO LUIGI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7260e8bfbe5e769e258cc23ab792651f